

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ATELIER D'ART DIANA" PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18:00 si è riunita in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea è andata deserta, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione "Atelier d'Art Diana" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Il Presidente dell'Associazione Sig. Loperfido Toni, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata e aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene nominato segretario la sig.ra Diana Ferrante, la quale accetta.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.15 soci nelle persone di:

Maria Livia Marchetti

Stefania Barbetta

Michele Narcisi

Roberto Colleluori

Erminia Candelori

Laura Di Nicola

Silveria Casadei

Angela De Dominici

Daniela Paolini

Lucia Bocale

Michela Nardella

Lucilla Gavina

Maria Pia Nicotra

Maria Gabriella Di Simone

Kathryn Palummo

e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile l'integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e l'integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti. Viene, pertanto, approvato il nuovo statuto allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale e del nuovo statuto, così come modificato ed integrato, presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della integrazione della denominazione sociale.

Alle ore 19:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN PESCARA, IL 26/10/2020

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO





**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

N° originale dell'atto qui
registrato il **27 OTT. 2020** di
n. **3883** serie **3**

Versati Euro
(**ALTO ESENTE**)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

* Firma su delega del **Direttore Provinciale**

OPERATORE TRIBUTARIO
Camilla CONTROGUERRA





STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
"ATELIER D'ART DIANA APS"

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, della L. 383/2000 e del D.Lgs. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo settore"), un'associazione di promozione sociale, culturale, assistenziale, ricreativa e del tempo libero con la denominazione "ATELIER D'ART DIANA APS". L'utilizzo dell'acronimo APS e ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha sede legale in Pescara, Via Edmondo De Amicis n. 90. L'Associazione potrà comunque svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale attuale senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi ed è senza scopo di lucro. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.2 – NATURA E SCOPO – L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con particolare riferimento alla lettera i) di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare: favorire lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, musicali, artistiche, dello spettacolo, delle danze, del tempo libero e di promozione sociale in genere anche attraverso l'organizzazione di incontri, eventi, feste, laboratori, intrattenimenti e manifestazioni, meeting, dimostrazioni, degustazioni, fiere, mostre, turismo sociale, ecc.; si propone di realizzare le attività di promozione sociale e culturale al fine di incrementare la conoscenza e la diffusione dell'arte in tutte le sue molteplici manifestazioni. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come ad esempio: organizzazione di corsi d'arte, letteratura e fotografia, organizzazione e allestimento di mostre e gite socio-culturali, pubblicazioni, premi etc.) anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.

L'Associazione si organizza affiliandosi ad un Ente di promozione sociale, iscritto al Registro Nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni – riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'Ente.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere, in via secondaria e strumentale, tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale, incluse la vendita, sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

ART.3 – PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite: dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; da contributi dei soggetti pubblici o privati; da proventi diversi derivanti da attività economiche; entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali avanzi di gestione o utili di eventuali attività economiche andranno obbligatoriamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale prevista. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ART. 4 – SOCI DIRITTI E DOVERI – Sono associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte

dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo; per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale, che eserciterà i diritti attribuiti ai soci dalle norme statutarie. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e i doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al Vice Presidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. I diritti e doveri connessi alla qualifica di socio, compreso il diritto di usufruire dei vari servizi sociali, si acquisiscono con la decisione presidenziale, l'iscrizione all'elenco e la consegna della tessera. Qualora la decisione non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, tutti i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: la piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti, la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto, il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi, mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità o ritardato versamento della quota associativa, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione, per comportamento scorretto, per volontaria rinuncia.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. E' ammesso il ricorso in Assemblea; in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla delibera assembleare.

Se non espressamente e diversamente deliberato, le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART.5 – QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART.6 – ASSEMBLEA – L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori e ordinari. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto di voto, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Sono compiti dell'assemblea: la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante convocazione individuale o collettiva tramite l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea), si riunisce in via ordinaria: a) una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità di voto palese; il rendiconto è approvato con la metà più uno dei voti validi espressi; b) una volta ogni triennio per il rinnovo delle cariche sociali. L'ordine

del giorno viene stabilito dal Presidente, nell'avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richiama il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, sia in seduta ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, trascritti, senza indugio, nel libro delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto, decide le linee di programma e di indirizzo dell'Associazione, individuandone gli obiettivi e fissa le direttive generali da seguire nello svolgimento dell'attività; all'ufficio di componente del Consiglio direttivo possono essere eletti esclusivamente i soci dell'Associazione, salvo diversa previsione di legge; su proposta del Consiglio direttivo, approva eventuali regolamenti di disciplina della vita dell'Associazione; delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.

ART.7 – CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dell'Assemblea tra gli associati e che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli associati. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente ed è generale.

È compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dell'art. 87 del "Codice del terzo settore".

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione e/o collaborazione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio direttivo sono rimborsate le spese che sostengono per la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale, se autorizzate e idoneamente documentate; il rimborso delle spese relative alla partecipazione o alla presenza a corsi, riunioni, convegni e manifestazioni, se autorizzate, idoneamente documentate ed utili alla promozione, allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio conoscitivo dell'associazione; il rimborso chilometrico è determinato secondo le tariffe ACI; le spese di vitto ed alloggio e altre spese sono rimborsate con le modalità e nei limiti individuati dal legislatore in materia di lavoro dipendente. Il medesimo trattamento è attribuito ai soci che siano chiamati a svolgere uffici ed attività sociale.

ART.8 – CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione all'Associazione ed al tesseramento. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con uguali poteri, quando necessario.

Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità so-

lidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione.

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ART.11 - LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria con maggioranza qualificata dei presenti aventi diritto di voto, che nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, individuato dall'Assemblea, aventi analoga natura e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART.12 - STATUTO E REGOLAMENTI - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART.13 - COLLEGIO ARBITRALE - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

ART.14 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORME TRANSITORIE E FINALI - Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali in materia di associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità di promozione sociale, solidarietà ed utilità sociale e di imprese sociali.



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE 91141180686	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE "ATELIER D'ART DIANA" APS		
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA EDMONDO DE AMICIS 90		
C.A.P. 65123	COMUNE PESCARA	PROV. PE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE LPRTNO67A18G482V	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE LOPERFIDO TONI	

DATA 27/10/2020

IL FUNZIONARIO

OPERATORE TRIBUTARIO
Camillo CONTROGGIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PESCARA